

Principi generali del trattamento di dati personali/sensibili

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, che qui si ricordano brevemente:

- liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato;
- limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
- minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
- esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
- limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
- integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.

Il Regolamento (articolo 5, paragrafo 2) richiede al titolare di rispettare tutti questi principi e di essere “in grado di provarlo”. Questo è il [principio detto di “responsabilizzazione” \(o accountability\)](#) che viene poi esplicitato ulteriormente dall'articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento, dove si afferma che “il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate **per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento.**”

Assicurare la liceità del trattamento di dati personali

Il Regolamento, come già previsto dal [Codice in materia di protezione dei dati personali](#), prevede che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica. I fondamenti di liceità del trattamento di dati personali sono indicati all'articolo 6 del Regolamento:

- consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati.

Per quanto riguarda le **“categorie particolari di dati personali”** (articolo 9 del Regolamento), il loro trattamento è vietato, in prima battuta, a meno che il titolare possa dimostrare di soddisfare almeno una delle condizioni fissate all'articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento, che qui ricordiamo:

- l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche;

- il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali;
- il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- il trattamento è necessario per uno dei seguenti scopi:
 - per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
 - per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
 - per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniquale volta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
 - per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri;
 - per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali;
 - per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
 - per il perseguimento di fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Per alcune di tali finalità sono previste limitazioni o prescrizioni ulteriori, anche nel diritto nazionale.

Consenso

Quando il trattamento si fonda sul consenso dell'interessato, il titolare deve sempre essere in grado di dimostrare (articolo 7.1 del Regolamento) che l'interessato ha prestato il proprio consenso), che è valido se:

- all'interessato è stata resa l'informazione sul trattamento dei dati personali (articoli 13 o 14 del Regolamento);
- è stato espresso dall'interessato liberamente, in modo inequivocabile e, se il trattamento persegue più finalità, specificamente con riguardo a ciascuna di esse. Il consenso deve essere sempre revocabile.

Occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato (articolo 7.2), per esempio all'interno della modulistica.

Non è ammesso il consenso tacito o presunto (per esempio, presentando caselle già spuntate su un modulo).

Quando il trattamento riguarda le “categorie particolari di dati personali” (articolo 9 Regolamento) il consenso deve essere “esplicito”; lo stesso vale per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – articolo 22).

Il consenso non deve essere necessariamente “documentato per iscritto”, né è richiesta la “forma scritta”, anche se questa è modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere “esplicito” (per le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 Regolamento).

Le recenti autorizzazioni del **Garante per la protezione dei dati personali**, tengono ovviamente conto di una normativa e di una terminologia sulle quali abbiamo già tentato di dissipare almeno un po' di nebbia. L'analisi del testo dell'autorizzazione n. 3/97- necessariamente superficiale e da completare con l'aiuto della Gazzetta - fa rilevare almeno 7 punti:

1. in forza di questo provvedimento vari organismi associati, anche non riconosciuti - comprese le **organizzazioni di volontariato** e le loro federazioni - sono autorizzati d'ufficio dal **Garante** (non occorre richiesta) a **trattare dati sensibili** in loro possesso, fermo restando l'obbligo di acquisire il consenso scritto della persona alla quale i dati stessi si riferiscono;
2. l'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione, di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle cose d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria;
3. per tali fini, il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell'organismo associativo, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili. Qualora le varie associazioni si avvalgano di persone giuridiche o di altri organismi con scopo di lucro per

perseguire le predette finalità, e in particolare di società editoriali o di centri di assistenza fiscale, l'autorizzazione è rilasciata anche ai medesimi organismi e persone giuridiche;

4. il trattamento autorizzato d'ufficio riguarda

- gli associati, i soci e, in casi particolari, i relativi familiari e conviventi
- gli aderenti, i sostenitori o sottoscrittori, i soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con l'organismo associativo
- i soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche
- i beneficiari, gli assistiti e i fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all'atto costitutivo, ove esistenti.

5. l'autorizzazione d'ufficio del **Garante** non può essere estesa agli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali, nonché alle norme dirette a prevenire le varie forme di discriminazione, in particolare quelle per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, di delitti di genocidio;

6. l'autorizzazione è decorsa dal 30 novembre 1997 (in questo senso ha sanato il preesistente obbligo per quella data) ed è valida fino al 30 settembre 1998;

7. elementi per l'identificazione del testo esaminato: *"Autorizzazione n. 3/1997 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni".*